

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La manovra finanziaria 2008 viene a definirsi con l'annuale legge finanziaria ed un provvedimento, di natura fiscale, alla stessa collegato.

Ritenendo di fare cosa utile si evidenziano, di seguito, le principali innovazioni in materia di fiscalità locale apportate ai provvedimenti come risultavano, rispettivamente, presentati al Parlamento lo scorso settembre, ed adottati dal Governo il 1° ottobre scorso, già oggetto della precedente "Lettera ai Comuni."

### **LA CONVERSIONE DEL COLLEGATO FISCALE 2008**

#### **I requisiti di ruralità dei fabbricati**

In sede di conversione del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, sono state apportate modifiche al convertendo decreto che interessano i requisiti di ruralità dei fabbricati, e quindi, conseguentemente, la materia imponibile ai fini ICI.

Di seguito si riportano le modifiche apportate all'art. 9 del D.L. n. 557/1993.

Al comma 3 la lett. a) – inerente i requisiti dei fabbricati adibiti ad uso abitativo – è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Viene inoltre abrogata la lett. b), per cui rimangono in vigore le vigenti lett. c)-e) del terzo comma, che stabiliscono i requisiti di carattere reddituale e quantitativo che qualificano la ruralità degli immobili ad uso abitativo.

In relazione ai fabbricati strumentali alle attività agricole viene così sostituito il vigente comma 3-bis:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative

e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

Le disposizioni così introdotte modificano, dal 1° gennaio 2008, le condizioni per il riconoscimento della ruralità degli immobili con conseguente variazione del loro trattamento ai fini ICI.

Si osserva che la lett. i) del nuovo comma 3-bis risolve l'annosa questione relativa alla qualificazione dei fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole, più volte dibattuta dalla giurisprudenza, nel senso di considerarli, in via generale, strumentali alle attività agricole, e, quindi, rurali, cioè fuori campo applicazione ICI.

#### La dichiarazione ICI

Il provvedimento fiscale collegato alla manovra 2008 – come risultante in sede di conversione – dispone l'abrogazione dei commi 101 e 102 della legge n. 296/2006 e l'integrazione del comma 104, nel senso che la dichiarazione annuale dei redditi a decorrere dall'anno 2007 deve indicare l'importo dell'ICI dovuta nell'anno precedente per ogni immobile posseduto.

### **VERSO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008**

#### L'ulteriore detrazione ICI

Viene confermata l'introduzione di un'ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Durante i lavori parlamentari è stato espunto la condizione reddituale per l'applicazione dell'ulteriore detrazione, mentre è stato disposto che la minore imposta che deriva dall'applicazione della detrazione sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo verrà erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50% e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio; gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite; in relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi sono disposti a favore dei citati enti, che provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

#### *Le nuove forme di gestione dei tributi locali*

Il d.d.l. Finanziaria 2008 prevede la sostituzione della lett.b) del quinto comma dell'art.52, D.Lgs. n.446/1997, con il seguente testo:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla».

#### *Gli spazi per l'affissione di manifesti*

I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.507/1993, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOGGETTO DIVERSO DALL'ATTUALE GESTORE – NECESSITÀ DI NORME REGOLAMENTARI E DEL PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA**

---

Nell'intento di fornire ogni utile riferimento alle enti locali per la migliore definizione degli atti amministrativi che agli stessi competono, si evidenzia di seguito un recente pronunciamento giurisprudenziale (Tar Puglia 18 novembre 2007 n.3825), con il quale sono stati precisati alcuni aspetti fondamentali in materia di affidamento delle attività di fiscalità locale a seguito della riforma del servizio nazionale della riscossione ex D.L.g n.203/2005.

E' stato infatti rilevato che la società risultante dalla scissione societaria ex art.3, c.24, del citato decreto, ossia delle società già concessionarie del servizio nazionale di riscossione a mezzo ruolo che hanno inteso proseguire nella gestione delle attività di fiscalità locale, sono titolate alla prosecuzione del rapporto nei confronti degli enti (nel caso di specie un ordine professionale, ma le conclusioni valgono anche per i Comuni) che già servivano prima dell'entrata in vigore della riforma, fatta salva la possibilità per l'ente di disporre in modo diverso.

Il giudice amministrativo ha chiarito in modo inequivoco le condizioni necessarie affinché l'ente possa diversamente disporre:

1) "in primo luogo, la procedura deve essere disciplinata da un regolamento interno, non potendosi certo ammettere che un ente pubblico operi in assenza di disposizioni organizzative", ossia – per gli enti locali – da un regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997;

2) "in secondo luogo, però, le norme regolamentari in questione non potrebbero comunque non prevedere, per l'affidamento del servizio in questione, l'obbligo del ricorso a procedure *lato sensu* selettive, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui i soggetti pubblici, allorquando debbono operare scelte che possano favorire un soggetto privato a scapito di altri, sono tenuti ad operare in modo imparziale e trasparente, la qual cosa, allorquando si tratta dell'affidamento di appalti e/o servizi, può essere garantita solo dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica (si veda anche l'art. 12 della L. n. 241/1990)".

Risulta pertanto di tutta evidenza l'illegittimità di eventuali procedure difformi rispetto ai criteri sopra indicati, ai quali occorre che l'ente faccia opportuno riferimento.

*Cordiali saluti.*

Ottobre 07